SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1954)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, DI LEMBO, MANCINO, SCHIANO, MAZZA, SCARDACCIONE, LAI, DELLA PORTA, SALERNO, COLOMBO Vittorino (V.), SENESE, SICA, D'AGOSTINI, FIMOGNARI, SANTONASTASO, FRACASSI, PALA, DERIU, RIGGIO e MIROGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1982

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico nei confronti dei titolari del diritto alla pensione di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Ancora una volta ed in tempi sempre più ravvicinati il Parlamento italiano deve rivolgere la sua attenzione ai problemi di carattere economico-giuridico concernenti la benemerita categoria degli invalidi a causa della guerra e di coloro che dagli eventi bellici sono stati colpiti negli affetti più cari.

È indubbio che il richiamo alla necessità di procedere ad un riordino della legislazione riguardante la materia possa, ad un primo esame, apparire inattuale atteso che sono ormai trascorsi più decenni dalla cessazione dell'ultimo conflitto e che numerosi sono i provvedimenti che al riguardo si sono succeduti. Ma, prescindendo dai casi di ritrovamento dei residuati bellici che ancor oggi non di rado si accompagnano a drammatici e spesso tragici episodi, sono gli interrogativi connessi con la richiesta che devono indurre ad un'attenta e, per alcuni aspetti, amara riflessione.

Può, infatti, uno Stato moderno e democraticamente avanzato, qual è il nostro Paese, ancora procastinare soluzioni idonee ad evitare che gli appartenenti a categorie di cittadini, che, in ogni occasione celebrativa, sono unanimemente indicate come meritevoli del massimo riconoscimento da parte della collettività nazionale, debbano periodicamente questuare il riallineamento di ciò che è stato loro attribuito a titolo di risarcimento dei danni subiti?

Il reiterato richiamo alle difficoltà di reperimento dei mezzi finanziari occorenti, che tra l'altro non sono ingenti, può ancor oggi costituire valida giustificazione per il ritardo nell'onorare in modo compiuto e definitivo l'impegno etico e giuridico che lo Stato deve assolvere nei confronti di chi — non va

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

dimenticato — ha perduto, nell'interesse comune, i congiunti più cari o la propria integrità fisica?

Le vicende che hanno accompagnato l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 dal 30 dicembre 1981 per l'attuazione dei criteri indicati nella legge delega 23 settembre 1981, n. 533, sono storia recente.

Con la cennata legge il Parlamento aveva, in sostanza, affermato la volontà di porre rimedio all'incompletezza della disciplina di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed alle conseguenze che da essa erano derivate. E ciò a conferma dei rilievi che la Commissione interparlamentare prevista dall'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875, aveva chiaramente espresso in sede di esame preliminare del testo che doveva poi essere consacrato nel citato decreto n. 915.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del dicembre dello scorso anno, cui peraltro va riconosciuto il merito di aver introdotto, nell'insufficienza dei mezzi finanziari disponibili, il principio della protezione del valore reale dei trattamenti pensionistici di guerra mediante l'aggancio, sia pure parziale, dei trattamenti medesimi alla dinamica salariale, ha tuttavia operato soltanto in parte quel riordino legislativo che avrebbe potuto e dovuto assumere il carattere di definitività da tutti auspicato.

Il giudizio negativo, del resto, è stato già espresso — ed in termini assolutamente chiari — dalle competenti Commissioni finanze e tesoro della Camera e del Senato in occasione dell'esame del testo predisposto dal Governo per l'attuazione della delega di cui alla legge n. 533.

Sono queste, onorevoli colleghi, le motivazioni che inducono alla presentazione della presente proposta, la quale, confermando implicitamente la piena validità, in via generale, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Reppubblica 23 dicembre 1978, n. 915, intende completare in modo organico e realmente definitivo la normativa in materia di pensioni di guerra attraverso una serie di disposizioni, il cui contenuto è qui di seguito illustrato:

Articolo 1. — La disposizione, in concreto, stabilisce:

a) un aumento del 30 per cento dei trattamenti pensionistici base vigenti alla data del 1° luglio 1981. L'elevazione è ampiamente giustificata ove si tenga conto che la reintegrazione del *quantum* perduto a causa del processo inflazionistico verificatosi successivamente al 1° gennaio 1979, data di entrata in vigore delle nuove pensioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e in conseguenza della mancanza di un idoneo sistema di protezione del valore reale delle pensioni medesime è stata operata soltanto in minima parte con gli aumenti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981;

b) nuovi importi per la tabella F in ossequio al principio secondo il quale nel caso che un invalido sia portatore di una mutilazione o infermità ascrivibile alla 1° categoria e di altra invalidità ascritta a categoria inferiore, quest'ultima dovrà essere valutata, ai fini del trattamento economico, in misura non inferiore a quella prevista per la stessa invalidità quando essa non si accompagni ad altra mutilazione od infermità. La modifica trae fondamento da motivi di ordine equitativo e strettamente giuridico che non possono consentire il permanere di un sistema che non trova alcuna giustificazione logica neppure sotto l'aspetto medico-legale;

c) l'introduzione di una tabella F1 elaborata in modo da rendere finalmente razionali e comprensibili i motivi per i quali la somma di più invalidità comporta determinati risultati;

d) l'attribuzione di un assegno di cumulo di 8ª categoria nei confronti dei grandi invalidi affetti da amputazione di arti quando uno dei monconi risulti improtesizzabile. E ciò a completamento dell'attuale disciplina che prevede una più favorevole assegnazione per improtesizzabilità soltanto nei con-

fronti degli amputati titolari di pensione inferiore alla 1ª categoria.

Articolo 2. — La legge in vigore determina una sostanziale sperequazione di trattamento fra invalidi incollocabili, ossia che sono giudicati non idonei ad attività lavorativa in conseguenza della pericolosità insita nella natura dell'infermità di guerra, e coloro che sono portatori di una affezione la cui gravità è tale da abolire ogni capacità lavorativa. Al fine di evitare che a questi ultimi si continui ad attribuire un trattamento inferiore a quello riservato agli incollocabili, viene prevista l'elevazione dell'assegno integrativo dalla metà all'intera misura stabilita per l'assegno di superinvalidità contemplato dalla lettera H, ferma, ovviamente, restando, l'esclusione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, che è assegno accessorio proprio per le invalidità elencate nella tabella E.

Articoli 3 e 4. — Sono disposizioni strettamente collegate con il sistema di classificazione previsto dalla nuova tabella F1 per i casi di coesistenza di due o più invalidità, i cui principi informatori sono indicati nei criteri per l'applicazione delle tabelle A e B (lettera *i*) allegati al presente disegno di legge.

Articolo 5. — Com'è noto, l'attuale legge prevede, per i casi più gravi di superinvalidità, un'integrazione per il secondo e il terzo accompagnatore. Da ciò appare che la prima indennità è un assegno che attiene più all'assistenza di cui i superinvalidi necessitano che all'accompagnamento vero e proprio e da ciò può desumersi che la graduazione, oggi esistente, per gli importi di quest'ultima indennità sia eccessiva e comunque legata a motivazioni che erano fondate al momento in cui venne istituita ma che oggi non hanno più rispondenza nella realtà. Da qui il raggruppamento proposto in due categorie, che, tra l'altro, può contribuire a reintrodurre un maggiore equilibrio tra i trattamenti complessivi spettanti alle varie categorie di superinvalidi.

L'altra modifica proposta riguarda la facoltà di ottenere l'accompagnamento anche per i superinvalidi amputati che non siano ascritti alle lettere della tabella E previste dall'attuale legge, ma i cui monconi risultino improtesizzabili. Nell'ipotesi sono evidenti le esigenze che la norma vuol tenere in considerazione.

Articolo 6. — Le disposizioni previste nell'articolo 26 e nel penultimo ed ultimo comma dell'articolo 27 nonchè nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono in aperto contrasto con quelle dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale e, per quanto concerne la rieducazione, con la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, che prevedono la prestazione gratuita dei relativi servizi per tutti i cittadini.

Articoli 7 e 8. — Le disposizioni riguardano la disciplina della esenzione dai *tickets* sanitari, delle prestazioni integrative sanitarie e dei congedi per cura nei confronti degli invalidi a causa della guerra. Esse tengono conto della regolamentazione oggi esistente e vogliono essere una interpretazione autentica di quelle che tuttora generano gravi perplessità, perseguendo, nello stesso tempo, lo scopo di riunire in un unico testo le disposizioni concernenti i diritti spettanti ai cittadini nella qualità di pensionati di guerra.

Articolo 9. — È un modesto aumento dell'assegno di maggiorazione attribuito alle vedove ed agli orfani di caduti, il cui importo non ha subìto dal 1979 alcuna rivalutazione.

Articolo 10. — Si limita ad estendere ai genitori ed ai collaterali la presunzione, oggi prevista solo per la vedova e per gli orfani degli invalidi di 1ª categoria, secondo la quale questi ultimi, in caso di decesso, si considerano in ogni caso deceduti per l'infermità di guerra.

Articolo 11. — È un perfezionamento dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 che, in contrasto con i principi giuridici di carattere generale, stabilisce oggi termini prescrizionali senza tener conto che gli interessati possono non co-

noscere la data in cui si è verificato l'evento e perfino l'evento da cui si fanno decorrere i predetti termini.

Articolo 12. — La norma si rende necessaria, e non solo per armonizzare la disciplina in tema di pensioni di guerra con quella esistente in analoghe legislazioni, ma proprio in ossequio a quel carattere di definitività che si vuole realizzare con la presente proposta. Sarebbe, infatti, palesemente in contrasto con il cennato carattere non prevedere la indicizzazione del limite di reddito richiesto per il conferimento dei trattamenti pensionistici.

Articolo 13. — Mentre la disciplina relativa al conferimento della pensione di guerra nei confronti degli orfani ha subìto nel tempo, anche per le intervenute decisioni della Corte costituzionale, notevoli modifiche, la regolamentazione del riconoscimento della qualifica di orfano di guerra è rimasta immutata cosicchè oggi si verifica l'anomala situazione che un soggetto può essere titolare del pieno diritto al trattamento pensionistico per il decesso del genitore e, contemporaneamente, vedersi negare i benefici connessi con la qualifica di orfano di guerra.

La disposizione in esame si ripromette di eliminare le discordanze sopra illustrate.

Articolo 14. — La vigente legislazione in materia previdenziale statuisce una quasi incumulabilità tra pensione sociale e pensione di guerra nel senso che l'importo della pensione sociale viene ridotto della misura corrispondente all'importo della pensione di guerra di cui il cittadino sia eventualmente titolare.

Non può sfuggire ad alcuno che una siffatta limitazione costituisce in effetti una grave lesione del diritto risarcitorio riconosciuto all'avente causa con l'attribuzione della pensione di guerra, diritto che, in molti casi, viene svuotato di ogni contenuto. Con l'articolo in esame, senza interferire in altra legislazione speciale, si eliminano gli iniqui effetti di cui sopra si è accennato.

Articolo 15. — La disposizione rende pienamente operante l'aggancio dei trattamenti pensionistici alla dinamica salariale, che, in via di principio, è stato già consacrato con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, estendendone l'applicazione a tutti gli elementi che concorrono a costituire i trattamenti medesimi, con esclusione dei soli assegni cui non può essere riconosciuta la natura risarcitoria.

Articolo 17. — Stabilisce la decorrenza dei nuovi benefici alla data del 1° gennaio 1983 nonchè le modalità per il conferimento dei benefici medesimi.

L'analisi delle innovazioni proposte rende evidente che il presente riassetto vuole realizzare le legittime aspettative delle categorie interessate, ma soprattutto, intende giungere finalmente a conclusione definitiva e completa dei problemi ancora insoluti così da attuare, nel settore delle pensioni di guerra, una legislazione che non dovrà poi subire integrazioni o modificazioni.

Le finalità perseguite e l'obiettività delle soluzioni proposte ci fanno sperare, onorevoli colleghi, che il presente disegno di legge possa trovare l'unanime assenso da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Pensioni ed assegni*)

Le tabelle *C*, *G*, *M*, *N* ed *S* nonchè la tabella *F* ed i criteri per l'applicazione delle tabelle *A* e *B*, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e la tabella *F*-1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti dalle corrispondenti tabelle e dai criteri per l'applicazione delle tabelle *A* e *B* allegati alla presente legge.

Art. 2.

(*Assegni spettanti ai grandi invalidi*)

L'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella *E* compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari all'assegno di superinvalidità previsto nella lettera *H* della tabella *E*.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente comma è abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ».

Art. 3.

(*Assegni di cumulo*)

Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: « La eventuale differenza in quinti spettante all'invalido in ap-

plicazione dell'annessa tabella *F*-1 dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella *F* rispettivamente per coesistenza di una infermità di 1ª categoria e per coesistenza di una infermità di 2ª categoria ».

Art. 4.

(*Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra*)

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categorie inferiori alla prima, all'invalido compete il trattamento di pensione corrispondente alla classificazione stabilita per il complesso di esse dall'allegata tabella *F*-1, informata ai principi di cui alla lettera *i*) degli annessi criteri per l'applicazione delle tabelle *A* e *B* ».

Art. 5.

(*Indennità di assistenza e di accompagnamento*)

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettere A, A-*bis*, B, C, D	L. 384.000.=
lettere E, F, G, H	» 220.000.=

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nella lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-*bis;* B, numero 1; C, D, E, numero 1, della succitata tabella, nonchè i titolari di assegno di superinvalidità per mutilazioni degli arti superiori o inferiori non elencate nelle precedenti lettere o numeri della tabella medesima ma i cui monconi ri-

sultino improtesizzabili possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra coloro che hanno optato per il servizio civile altenativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.

Art. 6.

(*Abrogazione delle disposizioni concernenti ritenute per i ricoveri in istituti ospedalieri e per l'ammissione degli invalidi minorenni in istituti di rieducazione e qualificazione*)

Le disposizioni di cui all'articolo 26 e al penultimo ed all'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abrogate.

Nel penutimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono soppresse le parole « rieducativi o ».

Art. 7.

(*Esenzione dai ticket sanitari - Prestazioni integrative sanitarie*)

I grandi invalidi di guerra sono esentati dalla corresponsione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti.

Gli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª della tabella *A* e alla tabella *B* annesse, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono esentati dal pagamento delle quote di cui al precedente comma limitatamente alle esigenze di cura delle invalidità riconosciute dipendenti da causa di guerra.

Per le prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, restano ferme nei confronti degli invalidi di guerra le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-leg-

ge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, in attuazione del disposto di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.

(*Congedi per cura dell'invalidità di guerra*)

Nel caso sussistano esigenze terapeutiche per l'invalidità di guerra o per infermità con essa direttamente o indirettamente ricollegabili constatate dalla competente autorità sanitaria, gli invalidi e i mutilati che prestino la loro attività alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private hanno diritto a fruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a giorni trenta per la cura delle suddette invalidità od infermità.

Art. 9.

(*Assegno di maggiorazione*)

La misura dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevato da lire 474.000 a lire 600.000 annue.

Art. 10.

(*Estensione ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti ad essi assimilati della disposizione di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*)

Ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti ad essi assimilati dei mutilati od invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra qualunque sia la causa del decesso dell'invalido.

Art. 11.

(*Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole*)

Il terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« La pensione speciale è elevata, a richiesta degli interessati, alla misura di cui alla tabella *M* quando venga a cessare il diritto a pensione della vedova, del vedovo o della prole del militare o del civile. La domanda per il conseguimento della pensione nella predetta misura ha valore di segnalazione ».

Art. 12.

(*Condizioni economiche per il conferimento di assegni o di trattamenti pensionistici*)

All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aggiunto il seguente comma:

« Il limite di reddito di cui al precedente comma è soggetto, a decorrere dal 1° gennaio 1983, a rivalutazione annuale secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari ».

Art. 13.

(*Estensione agli orfani maggiorenni titolari della pensione di guerra di cui alla tabella* G *dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni*)

Il riconoscimento della condizione di orfano di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 365, spetta anche a coloro che, pur avendo conseguito il ventunesimo anno di età alla data di morte del genitore e non risultando a carico del genitore medesimo nè trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, fruiscano od abbiano titolo a fruire, nella qualità di orfani, della pensione di guerra di cui alla tabella *G* allegata alla presente legge.

Art. 14.

(*Assegno pari alla pensione sociale*)

I titolari di pensione di guerra di cui alle tabelle *C, G, M, N,* ed *S* che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età e risultino, in deroga a quanto stabilito dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nelle condizioni economiche richieste per l'attribuzione della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso, in aggiunta al trattamento di guerra, un assegno d'importo pari alla pensione sociale medesima.

Art. 15.

(*Adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra*)

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 1983, la misura dell'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, viene determinata mediante l'applicazione dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, sugli importi delle pensioni e degli assegni conferiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, vigenti alla data del 31 dicembre degli anni antecedenti, con esclusione degli aumenti di cui agli articoli 22, 43 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915, dell'assegno personale previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dell'assegno contemplato dall'articolo 11 della presente legge.

Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo periodo del primo comma e al terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 16.

(*Salvaguardia dei diritti quesiti*)

Ai mutilati ed invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge, è conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni già effettuate.

Art. 17.

(*Decorrenza dei nuovi benefici*)

I nuovi e maggiori benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

Agli aumenti stabiliti dalla legge stessa nei confronti delle pensioni e degli assegni viene provveduto d'ufficio.

Ogni altro nuovo beneficio, ivi comprese le più favorevoli classificazioni delle invalidità previste dalla legge medesima, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 1983, su domanda degli interessati. La domanda di cui al presente comma ha valore di segnalazione.

Art. 18.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, valutato in lire 500 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE *A* E *B*

a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle *A* e *B*, non va esteso alle infermità elencate nella tabella *E*, avendo detta elencazione « carattere tassativo » salvo nei casi previsti dalla lettera B, n. 2, e dalla lettera F, n. 8, vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che esista o meno la necessità della degenza continua o quasi continua a letto.

Le parole « grave » e « notevole », usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta. Con l'espressione « assoluta, totale, completa », applicata alla perdita di organi o funzioni, s'intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella *A* nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopraddette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

c) L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.

Le frazioni del *visus* (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.

Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma, l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:

V = 10/10
V = 9/10
V = 8/10
V = 7/10
V = 6/10
V = 5/10
V = 4/10
V = 3/10
V = 2/10
V = 1/10 (5/50)

Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a un metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (*visus* inferiore a cinque cinquantesimi) la sua acutezza visiva sarà ridotta a quattro cinquantesimi, tre cinquantesimi, due cinquantesimi, un cinquantesimo.

Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione un centesimo avvicinando l'occhio a 50 centimetri da esso.

Al di sotto di un centesimo, frazione che esprime un *visus* col quale è possibile soltanto distinguere a 50 centimetri le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 centimetri); ad un grado inferiore il *visus* è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (*visus*); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.

Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco, deve essere considerato il *visus* corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il *visus* non corretto.

d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella *A*, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.

In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4ª e 6ª) per equivalenza.

f) Qualora il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite.

Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.

Col termine « organo » deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e ciò perchè tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).

Col termine « organi pari » va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

Con la dizione « perdita parziale » dell'organo superstite (« ... venga a perdere... in parte l'organo superstite ») si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

Va altresì considerato alla stregua di « organi pari » quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente).

g) Nei casi in cui la tabella *E* non preveda già — per l'amputazione degli arti superiori o inferiori — una più favorevole assegnazione per l'impossibilità di applicazione della protesi, al grande invalido compete, in aggiunta al trattamento previsto dalla citata tabella, un assegno di cumulo di 8ª categoria per ciascun moncone degli arti amputati che risulti improtesizzabile. Nell'ipo-

tesi che debba farsi luogo all'assegnazione di più assegni di cumulo, si applica la disposizione di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Quando nella tabella *A* non sia già specificatamente prevista — per i monconi degli arti superiori o inferiori — una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente, deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione delle classificazioni più favorevoli sopra previste.

h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla 7ª prevista dalla tabella *A*, deve essere fatta in base all'entità dell'enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media-marcata-grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.

i) Per calcolare il trattamento complessivo spettante all'invalido per coesistenza di due infermità o mutilazioni di categoria inferiore alla 1ª, la tabella *F*-1 allegata alla presente legge assume a base, in via generale, i rapporti percentuali scondo i quali sono graduati nella tabella *C* gli importi per le categorie corrispondenti.

Qualora la somma dei suddetti rapporti percentuali superi il 95 per cento dell'assegnazione prevista per la 1ª categoria, al grande invalido compete in aggiunta alla 1ª categoria, un assegno di cumulo rispettivamente di 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria in relazione alla gravità del complesso invalidante e secondo quanto stabilito dalla tabella *F*-1.

Nel caso che la somma dei rapporti percentuali di cui trattasi sia superiore al 90 per cento ma inferiore al 95 per cento, all'invalido ai termini della tabella *F*-1 spetta, in aggiunta alla 2ª categoria di pensione, un assegno per cumulo pari a tanti quinti della differenza fra il trattamento economico della 1ª categoria e quello della 2ª categoria quanti sono i punti di cui la somma dei rapporti percentuali supera il 90 per cento.

TABELLA *C*

TRATTAMENTO SPETTANTE AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

Importo annuo		Categorie
1ª categoria	L.	3.437.460
2ª categoria	»	3.093.480
3ª categoria	»	2.749.500
4ª categoria	»	2.406.300
5ª categoria	»	2.062.320
6ª categoria	»	1.718.340
7ª categoria	»	1.375.140
8ª categoria	»	1.031.160

TABELLA *F*

ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITÀ

Natura del cumulo	Importo annuo
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-*bis* e B	L. 13.805.460
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A e A-*bis* e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	» 10.264.900
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	» 7.504.000
Per due superinvalidità contemplate nella tabella *E* .	» 4.816.000
Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella *A*	» 3.437.460
Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella *A*	» 3.093.480
Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella *A*	» 2.749.500
Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella *A*	» 2.406.300
Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella *A*	» 2.062.320
Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella *A*	» 1.718.340
Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella *A*	» 1.375.140
Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella *A*	» 1.031.160

TABELLA *F*-1

COMPLESSO DI DUE INFERMITÀ

Categoria	8ª	7ª	6ª	5ª	4ª	3ª	2ª
2ª	2ª+3/5	2ª+4/5	1ª	1ª+8ª	1ª+7ª	1ª+6ª	1ª+5ª
3ª	2ª	2ª	2ª	2ª+2/5	2ª+4/5	1ª+8ª	
4ª	3ª	2ª	2ª	2ª	2ª+1/5		
5ª	3ª	3ª	3ª	2ª			
6ª	4ª	4ª	3ª				
7ª	5ª	4ª					
8ª	6ª						

TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI

Soggetti di diritto	Importo annuo
TABELLA *G* — Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico	L. 1.920.360
TABELLA *M* — Genitori, collaterali ed assimilati - Pensioni normali	» 1.047.540
TABELLA *S* — Genitori - Pensioni speciali	» 1.028.040

TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITÀ PENSIONATA

Soggetti di diritto	Importo annuo
TABELLA *N* — Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico:	
2ª categoria	L. 1.011.660
3ª categoria	» 900.900
4ª categoria	» 809.640
5ª categoria	» 735.540
6ª categoria	» 680.160
7ª categoria	» 643.500
8ª categoria	» 625.560